

BVGer C-4324/2013 vom 9. Oktober 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4324_2013

FR: TAF C-4324/2013 du 9 octobre 2014

IT: TAF C-4324/2013 del 9 ottobre 2014

Regeste

Divieto d'entrata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF.

E. 1.2

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinnanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile in ordine (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano e il ricorso è stato presentato in tedesco, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la presente sentenza può essere redatta in italiano.

E. 3

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata (decreto

federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010 5925; Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri, FF 2009 7737 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 4.2

Conformemente alla nuova norma, l'UFM può vietare l'entrata in Svizzera ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 4.3

Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del Regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).

E. 4.4

La modifica alla LStr non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della

nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (Ulrich Häfelin et al., *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed., 2010, cifre 337 segg.; DTAf 2009/3 consid. 3.2, pagg. 29 segg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti della ricorrente tuttora effettivo.

E. 5

Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile pronunciare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC che pone esigenze più severe per una tale misura. Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio LStr, FF 2009 7737 pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2). Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, nozione che va oltre il concetto di "minaccia di una certa gravità" necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di "minaccia grave" ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., *Migrationsrecht Kommentar*, 3. ed., Zurigo 2012, ad art. 67 LStr, marg. 5; Andrea Binder Oser, in *Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG]*, 2010, ad art. 67 LStr, marg. 24).

E. 6

Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso

essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).

E. 7

Con riferimento alla sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr, che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio precitato, FF 2002 3424; Rainer J. Schweizer et al., in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, 2008, Parte B, cifra 13 con ulteriori riferimenti). L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., op. cit., 3a ed. 2012, art. 67 LStr, cifra 3). Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro la vita e l'integrità corporale, così come quelli di falsità in certificati, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Tuttavia, esso non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (Messaggio precitato, FF 2002 pag. 3428). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356).

E. 8.1

Nella fattispecie in disanima, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata di 20 anni, che è stato emesso nel 2010 e pertanto prenderà fine il 24 giugno 2030,

ritenendo che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità penali ticinesi per i reati di lesioni colpose gravi e falsità in certificati.

E. 8.2

Dalle tavole processuali si evince infatti che A. _____ è entrata in Svizzera la prima volta nel 2006, vi è poi ritornata in diverse occasioni in cui il suo soggiorno era prevalentemente mirato all'esercizio della prostituzione. Ella è stata condannata in data 23 aprile 2010 dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona alla pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni per lesioni colpose gravi e falsità in certificati. Da un lato il (...), la ricorrente ha inferto all'allora compagno una grave ferita al fianco sinistro con un coltello che si era portata appresso da C. _____ a B. _____, luogo dei fatti. Il fendente era atto a cagionare danni irreparabili alla salute, se non addirittura provocare la morte. Dagli atti emerge inoltre come sia in parte grazie all'atteggiamento della vittima dopo i fatti, che le autorità penali hanno ritenuto unicamente il reato colposo e non intenzionale (cfr. lettera del 3 maggio 2010 della Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona). Quo alla condanna per falsità in certificati, risulta che in occasione di un controllo di polizia, per accertare il numero di ragazze dedite alla prostituzione in un locale di D. _____, A. _____ aveva infatti cercato di migliorare la sua posizione facendo uso del passaporto della sorella, il quale era stato alterato apponendo la fotografia dell'interessata.

E. 8.3

Orbene, a fronte di queste circostanze di fatto condannate penalmente, è pacifico che A. _____ ha presentato dei comportamenti particolarmente pericolosi, ed il più grave in occasione dei fatti del (...). In altre parole l'interessata non ha tenuto un comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in questo Paese. Il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM appare pertanto giustificato; la protezione dell'integrità corporale altrui, come pure il rispetto dell'autenticità dei documenti di legittimazione (i quali permettono alle autorità di identificare i cittadini, e di conseguenza di garantire la sicurezza), costituiscono indubbiamente un interesse preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri colpevoli di tali infrazioni. Ciò posto, considerato che la ricorrente ha violato la sicurezza e l'ordine pubblico, l'autorità inferiore ha a giusto titolo emesso un divieto d'entrata nei confronti di A. _____ conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

E. 9.1

Dopo che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto di entrata, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr.

E. 9.2

Detta norma permette alle autorità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a cinque anni qualora la persona interessata rappresenti un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. La minaccia grave può essere data in particolare in funzione del bene giuridico in pericolo (per esempio i reati contro la vita, l'integrità corporale, la libertà sessuale e le infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti), della commissione di atti rientranti nella categoria dei crimini particolarmente pericolosi e di dimensione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità organizzata e traffico di droga), della recidiva

e dell'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 precitata consid. 6.3 in fine).

E. 9.3

Con il suo comportamento A._____ ha messo gravemente in pericolo questi valori, mettendo, con il gesto tenuto il (...), gravemente in pericolo la vita di una persona. Si è certamente trattato di un episodio unico fino ad oggi, tuttavia a mente di questo Tribunale non è possibile esprimere un pronostico favorevole a proposito della recidività della ricorrente, non potendosi totalmente e senz'altro escludere, anche per l'attività svolta dalla ricorrente, che in futuro possa incorrere in atti spericolati se messa o trovandosi in situazioni di difficile autocontrollo. Inoltre, a ben vedere, la data dei fatti non è così remota da poter giovare alla posizione dell'interessata a causa del lasso di tempo trascorso.

Indipendentemente dalle considerazioni espresse dalle autorità penali, è stato quindi toccato un bene giuridico protetto - quale la vita e l'integrità fisica - che, viste le circostanze e le modalità con cui essa ha agito, rappresentano, a mente di questo Tribunale, un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr.

E. 10

A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista fino al 24 giugno 2030, sia adeguata alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA).

E. 10.1

Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (André Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, 1984, pagg. 348, 358 e segg. e 364 e segg., 113 e segg., 124 e segg.). Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio fino al 2030 e quello privato della ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne deriva (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.26 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

E. 10.2

Quo al comportamento penale di A._____ si è già discusso della pericolosità del gesto che ha portato al ferimento dell'ex compagno.

E. 10.3

In casu la ricorrente fa valere la situazione personale attuale dopo i fatti accaduti, segnatamente la circostanza di avere imparato dai propri errori e di essere notevolmente maturata, al punto da divenire una persona indipendente e con buone prospettive per il futuro. Essa in Brasile possiede alcune botteghe, che occupano dei dipendenti, e beni immobili. Ma l'argomento principale a sostegno del proprio interesse privato a poter entrare in Svizzera è la relazione intrattenuta da ormai tre anni con l'attuale compagno, residente nel nostro Paese.

E. 10.4

Dalle emergenze istruttorie risulta che la ricorrente non ha alcun rapporto vincolante con la Svizzera, Paese in cui si è recata unicamente per dedicarsi all'esercizio della prostituzione. Al contrario, il centro dei suoi interessi si trova in Brasile. In questo senso, nulla giova alla ricorrente nemmeno l'appello alla relazione con un non meglio definito compagno. Se con ciò implicitamente si appella all'applicazione dell'art. 8 CEDU, non di meno dimentica che questa disposizione, tutelando la vita privata e familiare delle persone, non garantisce il diritto ad entrare in un determinato Stato (in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, RDAF 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2). Peraltro, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi ed ai figli minorenni, sempreché esista una relazione effettiva ed intatta (sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).

E. 10.5

Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sugli interessi privati allegati dalla ricorrente, la quale non può vantare nessuna integrazione nel nostro Paese. Essa non ha alcun legame familiare in Svizzera, non potendo l'attuale compagno rientrare in tale categoria. Peraltro, ad eccezione di quanto asserito nel ricorso in maniera generale, secondo cui la relazione andrebbe avanti da ormai più di tre anni, nulla si sa di più a proposito di questa relazione.

E. 10.6

Occorre quindi stabilire se essa rappresenti ancora oggi una tale minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici. L'adozione di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento (sul rischio di recidiva cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_282/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.5). In quest'ambito l'autorità dispone di un certo margine di apprezzamento. Come si è visto, l'episodio più grave è stato un unicum, ma è altrettanto vero che alla luce delle circostanze del gesto, non è possibile escludere che esso potrà ripetersi in circostanze simili. Cionondimeno la ricorrente sembra avere effettuato dei progressi nell'ambito della sua vita privata, in particolare sembrerebbe avere una situazione sentimentale stabile e una certa indipendenza economica.

E. 10.7

Tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, il Tribunale considera che il divieto d'entrata in Svizzera deciso dall'autorità inferiore il 25 giugno 2010 appare necessario ed adeguato. Questa autorità ritiene tuttavia che la durata, fissata dall'UFM fino al 24 giugno 2030, dunque per un totale di 20 anni, debba essere ridotta. Di transenna, si osserva peraltro come la giurisprudenza recente di questo Tribunale ha già avuto modo di ridurre la durata di

divieti d'entrata comminati dall'UFM per periodi maggiori ai cinque anni previsti dall'art. 67 cpv. 3 1a frase LStr (sentenze del TAF C-2488/2012 del 21 febbraio 2014; C-1875/2012 dell'11 novembre 2013). Se da un lato è stato accertato che la ricorrente rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, visto il suo modo di agire in occasione dell'episodio che ha portato alla condanna a diciotto mesi di detenzione sospesi, dall'altro è necessario rilevare come la stessa non abbia più dato motivo di lamentele da parte delle autorità. In esito alle considerazioni che precedono, si giustifica una riduzione della durata del provvedimento amministrativo emanato dall'UFM.

E. 10.8

Per quanto esposto sulla conferma del principio e della durata del divieto, giusta l'art. 24 cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento SIS II, appaiono anche adempiuti i presupposti per l'iscrizione nel sistema d'informazione.

E. 11

Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto d'entrata è ridotta a 8 anni.

E. 12

Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 400.- (art. 63 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA il relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. All'interessata, patrocinata da un legale, in ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure del lavoro svolto dal patrocinatore ed in particolare della nota d'onorario del 21 maggio 2014, il Tribunale ritiene, ai sensi degli artt. 8 e segg. TS-TAF, che il versamento di un'indennità ridotta di fr. 800.-, importo comprensivo di spese, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in combinato disposto con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20] e fra le tante, sentenza del TAF C-7066/2013 del 20 maggio 2014 consid. 7.2.2), appaia equo.

E. 13

Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c LTF) (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.